

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

## **Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.**

### **CAPO V**

*Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente << Contributi a favore di Comuni e Consorzi tra Enti locali territoriali per infrastrutture a servizio di insediamenti industriali*

>>

#### **Art. 9**

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

La spesa di lire 600 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

- per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 54 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

- per lire 100 milioni, relativi all' esercizio 1981, mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta

regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;

- per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.